



FBA

Fondo Banche Assicurazioni

Fondo paritetico interprofessionale nazionale
per la formazione continua nei settori
del Credito e delle Assicurazioni

STATUTO FONDO BANCHE ASSICURAZIONI

STATUTO

Articolo 1 Costituzione

1.- A seguito dell'accordo interconfederale del giorno 8 gennaio 2008, sottoscritto tra:

- ABI (con sede in Piazza del Gesù, 49 – 00186 ROMA, codice fiscale 02088180589);
- ANIA (con sede in Via della Frezza, 70 – 00186 ROMA, codice fiscale 02520010154);

e

- CGIL (con sede in Corso d'Italia, 25 – 00198 ROMA, codice fiscale 80163950589);
- CISL (con sede in Via Po, 21 – 00198 ROMA, codice fiscale 80122990585);
- UIL (con sede in Via Lucullo, 6 – 00187 ROMA, codice fiscale 80127290585);

è costituito, secondo quanto previsto dall'art. 118, Legge 388 del 23 dicembre 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, il Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua del credito e delle assicurazioni, denominato Fondo Banche Assicurazioni, in forma abbreviata Fondo.

Le Associazioni Datoriali e le Organizzazioni Sindacali (queste ultime, in forma abbreviata “OO.SS.LL.”) costitutive del Fondo assumono la qualifica di associati fondatori (in forma abbreviata, “fondatori”).

2.- Il Fondo Banche Assicurazioni è istituito come Associazione ai sensi del capo II, titolo II, Libro Primo del codice civile.

Articolo 2 Scopi e finalità

1.- Il Fondo Banche Assicurazioni è il Fondo paritetico per la formazione continua dei dipendenti dei datori di lavoro operanti nei settori del credito e delle

assicurazioni, che aderiscono al Fondo ai sensi dell'art. 4 del presente Statuto. Al Fondo possono altresì aderire i datori di lavoro operanti in altri settori economici.

2.- Il Fondo non ha fini di lucro e opera in favore delle imprese aderenti al Fondo e dei loro dipendenti, al fine di favorire la qualificazione professionale dei lavoratori, lo sviluppo occupazionale e la competitività delle imprese, nel quadro delle politiche stabilite dai contratti collettivi sottoscritti tra le Parti Sociali.

3.- All'interno del Fondo operano due Comitati di comparto, ciascuno per le attività tipiche relative ai settori: a) creditizio-finanziario; b) assicurativo. Potranno essere costituiti altri comparti.

4.- Il Fondo promuove e finanzia, secondo quanto stabilito dall' art. 118, Legge 388 del 23 dicembre 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, piani formativi aziendali, territoriali, settoriali, individuali, concordati tra le Parti Sociali. Il funzionamento del Fondo è disciplinato dal Regolamento.

5.- Nel finanziare i piani formativi il Fondo si attiene a criteri mutualistici e di redistribuzione alle aziende anche in relazione all'apporto contributivo da queste versate.

6.- Il Fondo promuove inoltre ogni altra attività necessaria allo sviluppo della formazione professionale continua, in coerenza con i propri compiti istituzionali. Il Fondo potrà altresì svolgere ulteriori compiti allo stesso affidati dalle Parti Sociali di riferimento.

7.- Per tutte le attività di cui al comma 4, il Fondo si avvale anche di risorse finanziarie aggiuntive e comunque diverse da quelle di cui al comma 1 dell' art. 118, Legge 388 del 23 dicembre 2000 e successive modificazioni.

Articolo 3 Sede e durata

Il Fondo ha sede legale a Roma, e ha durata illimitata.

Articolo 4 Aderenti

Assumono la qualifica di associati aderenti i datori di lavoro che optano per l'adesione al Fondo ai sensi del comma 3 dell'art. 118, Legge 388 del 23 dicembre 2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 5
Perdita della qualità di aderente

La qualità di aderente si perde a seguito di: a) cessazione, estinzione, recesso, esclusione dell'iscritto; b) scioglimento, liquidazione o comunque cessazione per qualsiasi causa del Fondo.

Articolo 6
Organi dell'Associazione

Sono organi del Fondo:

- l'Assemblea;
- il Consiglio d'Amministrazione;
- il Presidente ed il Vice Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutti gli organi di cui sopra, con esclusione del Collegio dei Revisori dei Conti, sono paritetici fra le Associazioni Datoriali e le Organizzazioni Sindacali di cui all'art. 1.

Articolo 7
Assemblea

1.- L'Assemblea è composta in maniera paritetica da 18 membri; 9 in rappresentanza delle Associazioni dei datori di lavoro e 9 in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori di cui all'art. 1, comma 1.

2.- Dei 18 membri, 6 sono designati da ABI, 3 dall'ANIA, e 3 dalla CGIL, 3 dalla CISL, 3 dalla UIL.

3.- I membri dell'Assemblea durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

4.- Ciascuna Associazione e Organizzazione di cui sopra può sostituire i membri da essa designati – anche prima della scadenza del termine – per dimissioni, anche interne all'Associazione o all'Organizzazione, per revoca, oppure per giustificati motivi esplicitati dalla designante stessa e approvati dall'assemblea del Fondo; a tale scopo l'ente designante deve darne comunicazione scritta al Presidente del Fondo che provvede alla relativa convocazione dell'Assemblea.

5.- In caso di cessazione anticipata e di nuova designazione effettuata dall'Associazione o dall'Organizzazione di riferimento, il nuovo membro resterà in carica fino alla scadenza prevista per la carica del membro sostituito.

6.- Spetta all'Assemblea:

- a) nominare il Consiglio d'Amministrazione;
- b) nominare il Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) definire le linee-guida per l'attuazione degli scopi di cui all'art. 2 dello Statuto;
- d) deliberare in ordine all'eventuale compenso per gli amministratori, i Revisori dei Conti, i componenti i Comitati di comparto;
- e) deliberare sull'ammissione di nuove Associazioni e Organizzazioni alla stregua dei fondatori;
- f) deliberare in merito alla cessazione dello stato di fondatore;
- g) approvare le modifiche allo Statuto e al Regolamento proposte dal Consiglio d'Amministrazione, sentito il parere dei fondatori;
- h) delegare al Consiglio o a singoli Consiglieri il compimento di specifici atti e l'esercizio di determinate funzioni;
- i) provvedere alla approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi redatti dal Consiglio d'Amministrazione;
- j) deliberare sul modello organizzativo e gli organici del Fondo;
- k) deliberare su ogni altro oggetto sottoposto all'Assemblea dal Consiglio d'Amministrazione;
- l) deliberare in merito alla sostituzione dei componenti dell'Assemblea, in relazione a quanto previsto dall'art. 7, quarto comma, e dei componenti del Consiglio, secondo quanto previsto dall'art. 8, terzo comma.

7.- L'Assemblea si riunisce ordinariamente almeno due volte all'anno e, straordinariamente, ogni qualvolta sia necessario, mediante convocazione del Presidente o, in sua vece, del Vice Presidente, nei casi di assenza, impedimento o inerzia del primo. L'assemblea deve essere altresì convocata quando ne facciano richiesta almeno due terzi dei membri dell'Assemblea stessa o il Collegio dei Revisori dei Conti.

8.- La convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Presidente mediante raccomandata, fax o e-mail, contenente luogo, data e ordine del giorno da inviare a ciascun componente, presso l'indirizzo dagli stessi indicato, almeno 20 (venti) giorni prima della riunione. Nei casi di particolare urgenza la convocazione potrà essere effettuata anche con telegramma, via fax o tramite e-mail, da inviare almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione.

9.- Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Fondo o in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente. Per la validità delle adunanze dell'Assemblea è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

10.- L'Assemblea può anche svolgersi per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che le eventuali deleghe per la rappresentanza pervengano al Presidente prima dell'adunanza, anche a mezzo fax o posta elettronica.

11.- Le delibere dell'Assemblea sono valide se ricevono il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti. Per le delibere relative alle lettere a), b), e), f), g), i) e l) del sesto comma del presente articolo, si richiede la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti l'Assemblea, tanto per la costituzione che per la deliberazione; per le delibere di cui alla lett. g) è, altresì, necessaria la presenza di almeno un rappresentante di ciascuno degli associati fondatori ed il voto unanime dei partecipanti.

12.- In via eccezionale è consentito esprimere il voto attraverso delega ad altro membro. Ciascun membro non può esercitare più di due deleghe.

Articolo 8

Il Consiglio d'Amministrazione

1.- Il Consiglio d'Amministrazione è costituito da 12 membri, dei quali: 4 designati dall'ABI; 2 dall'ANIA; 2 da Cgil; 2 da Cisl; 2 da Uil.

2.- I componenti il Consiglio sono nominati dall'Assemblea, con la maggioranza dei due terzi dei propri membri, durano in carica 4 (quattro) anni e possono essere riconfermati più volte.

3.- Qualora venga revocato il mandato ad un membro del Consiglio d'Amministrazione da parte dell'Associazione o dell'Organizzazione che lo ha designato, quest'ultima ne darà comunicazione all'Assemblea per i conseguenti adempimenti. La stessa procedura si applica in caso di dimissioni.

4.- Al Consiglio spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento degli scopi del Fondo.

In particolare il Consiglio ha il compito di:

- a) dare attuazione agli indirizzi formulati dall'Assemblea;
- b) vigilare sullo svolgimento dei servizi tecnici e amministrativi del Fondo;
- c) vigilare sul funzionamento delle iniziative promosse dal Fondo;
- d) predisporre il modello organizzativo e gli organici che riterrà necessari in ordine al conseguimento degli obiettivi sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea;
- e) deliberare sui costi di amministrazione e di funzionamento del Fondo;

- f) redigere i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) regolare il rapporto di lavoro con il personale del Fondo in ogni sua fase ed aspetto e determinare il trattamento economico del medesimo personale, incluso il Direttore, nell'ambito dei bilanci preventivi approvati dall'Assemblea;
- h) deliberare in ordine all'assunzione e al licenziamento del personale necessario per il funzionamento del Fondo e riguardo alla nomina e alla revoca del Direttore;
- i) predisporre le modifiche dello Statuto e del Regolamento da sottoporre all'Assemblea;
- j) formulare indirizzi generali e linee guida relative alla valutazione, ripartizione e assegnazione dei finanziamenti e modalità di rendiconto, restituzione delle risorse da parte dei soggetti interessati in caso di mancato utilizzo delle stesse e ogni altro aspetto relativo alle procedure da seguire;
- k) deliberare sull'approvazione dei piani da finanziare previo parere del comitato di comparto di riferimento;
- l) riferire all'Assemblea in merito alle proprie delibere;
- m) approvare i verbali delle proprie riunioni;
- n) compiere ogni ulteriore atto delegato dall'Assemblea;
- o) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea le proposte di nuove attività;
- p) esaminare i ricorsi inoltrati dai soggetti interessati riguardo ai piani per i quali non è stata concessa l'autorizzazione al finanziamento;
- q) adottare ogni altra delibera necessaria per l'attuazione di quanto previsto all'art. 2.

5.- Per lo svolgimento dei propri compiti il Consiglio potrà avvalersi di specifiche consulenze tecniche di esperti esterni al Fondo.

6.- Le deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione saranno assunte con le modalità e le maggioranze previste negli articoli successivi.

Articolo 9

Presidente e Vice Presidente

1.- Il Consiglio nomina fra i suoi componenti il Presidente ed il Vice Presidente, che durano in carica un quadriennio, su designazione il primo delle Associazioni Datoriali (in alternanza tra ABI e ANIA) ed il secondo delle OO.SS.LL.

2.- Qualora nel corso del mandato il Presidente o il Vice Presidente vengano sostituiti, i loro sostituti, nominati dal Consiglio, durano in carica fino alla scadenza del quadriennio in corso.

3.- Spetta al Presidente:

- a) la legale rappresentanza del Fondo;

- b) promuovere le convocazioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea e del Consiglio d'Amministrazione;
- c) presiedere le riunioni del Consiglio d'Amministrazione;
- d) sovrintendere all'applicazione del presente Statuto;
- e) dare esecuzione alle deliberazioni degli organi statutari;
- f) svolgere gli altri compiti ad esso demandati dal presente Statuto o che gli siano affidati dall'Assemblea o dal Consiglio d'Amministrazione.

4.- Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza, revoca, dimissioni, impedimento e in tutti i casi di temporanea vacanza della carica.

5.- In caso di urgenza il Presidente e il Vice Presidente in accordo tra loro possono esercitare i poteri del Consiglio d'Amministrazione, salvo ratifica da parte di quest'ultimo degli atti provvisoriamente compiuti. A tal fine il Consiglio deve essere convocato entro i 30 (trenta) giorni successivi all'adozione dei suddetti provvedimenti.

Articolo 10

Direttore

All'attività del Fondo è preposto un Direttore, il quale esegue le deliberazioni degli organi sociali del Fondo ed ha la responsabilità di gestire l'attività amministrativa, contabile ed operativa dei servizi del Fondo, in coerenza con le disposizioni di legge e in attuazione delle direttive del Consiglio al quale risponde. Il Direttore esercita anche le funzioni previste dal Regolamento.

Articolo 11

Deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione

1.- Il Consiglio d'Amministrazione è convocato, di norma presso la sede sociale, dal Presidente o, in sua assenza, impedimento o inerzia, dal Vice Presidente, mediante invito ai suoi componenti presso l'indirizzo da ciascuno indicato – contenente luogo, data e ordine del giorno – da inviare via telegramma, fax o e-mail almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione. Nei casi di particolare urgenza la convocazione potrà essere effettuata anche con telegramma, via fax o tramite e-mail, da inviare almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione. Il Consiglio deve inoltre essere convocato quando almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso o due membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti o il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ne facciano richiesta. In tal caso, i richiedenti devono indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

2.- Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

3.- Le deliberazioni sono valide se ricevono il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti e devono risultare da verbali sottoscritti dal Presidente dell'organo e dal Segretario nominato di volta in volta dal Presidente stesso.

Articolo 12

Collegio dei Revisori dei Conti

1.- Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi: uno designato dalle Associazioni Datoriali e uno dalle OO.SS.LL. di cui all'art. 1; il terzo, con funzione di Presidente, è nominato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

2.- I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere iscritti all'Albo dei Revisori contabili.

3.- Le predette Organizzazioni Datoriali e Sindacali designano inoltre due Revisori dei Conti supplenti, uno per parte, destinati a sostituire i Revisori effettivi eventualmente assenti per cause di forza maggiore.

4.- I Revisori di designazione datoriale e sindacale, sia effettivi che supplenti, sono nominati dall'Assemblea con la maggioranza dei due terzi dei presenti, durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati più volte.

5.- Al Collegio dei Revisori dei Conti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2403, 2403 bis, 2404, 2405, 2407, del codice civile. Al soggetto incaricato del controllo contabile si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2409 *ter*, 2409 *quater*, 2409 *quinquies*, 2409 *sexies*, 2409 *septies* del codice civile. L'Assemblea ordinaria, in deroga all'articolo 2409 *bis*, comma 1, del codice civile, può deliberare che il controllo contabile venga attribuito al Collegio dei Revisori.

6.- Il Collegio dei Revisori dei Conti esamina i bilanci consuntivi del Fondo per controllare la corrispondenza delle relative voci alle scritture dei registri contabili.

7.- Il Collegio si riunisce ordinariamente una volta a trimestre, ed ogni qual volta il Presidente del Collegio stesso lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei Revisori ne faccia richiesta. La convocazione è effettuata dal Presidente del Collegio tramite raccomandata, fax o e-mail almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la

riunione. In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto e la convocazione stessa può avvenire con qualsiasi mezzo giuridicamente idoneo. Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.

Articolo 13 Risorse finanziarie

Ai sensi dell'art. 118, Legge 388 del 23 dicembre 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, il Fondo Banche Assicurazioni è finanziato:

- a) dal contributo integrativo, stabilito dall'art. 25, quarto comma, della Legge 845 del 21 dicembre 1978 e successive modificazioni ed integrazioni, a carico delle aziende che volontariamente aderiscono al Fondo;
- b) da finanziamenti pubblici destinati alle finalità del Fondo in forza di provvedimenti normativi o determinazioni ministeriali;
- c) da eventuali altri finanziamenti pubblici e privati;
- d) da apporti finanziari che, a qualsiasi titolo, vengano destinati al Fondo.

Articolo 14 Patrimonio dell'Ente

Il patrimonio del Fondo è costituito da:

- a) beni di proprietà del Fondo;
- b) somme destinate a formare speciali riserve e accantonamenti;
- c) apporti finanziari di qualsiasi genere, che l'Assemblea riterrà utile destinare al patrimonio.

Articolo 15 Bilancio

1.- Gli esercizi finanziari del Fondo hanno inizio il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

2.- Alla fine di ogni esercizio il Consiglio d'Amministrazione provvede alla redazione del bilancio consuntivo, riguardante la gestione del Fondo, e del bilancio preventivo.

3.- Il bilancio preventivo deve essere approvato dall'Assemblea di norma entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio, e cioè entro il 30 aprile dell'anno successivo. Il bilancio consuntivo, la situazione patrimoniale e il

conto economico accompagnati dalle relazioni del Consiglio d'Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché il bilancio preventivo devono essere trasmessi, entro 10 (dieci) giorni dall'approvazione, al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, alle Associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all'art. 1.

Articolo 16

Compensi e rimborsi spese

In relazione allo svolgimento delle varie attività istituzionali, saranno eventualmente riconosciuti compensi e/o rimborsi ai componenti il Consiglio d'Amministrazione e il Collegio dei Revisori dei Conti e ai componenti i Comitati di comparto, a seguito di apposita delibera dell'Assemblea, nell'ambito delle spese di funzionamento del Fondo previste nel Regolamento.

Articolo 17

Scioglimento e cessazione del Fondo

1.- In caso di scioglimento del Fondo o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, il Consiglio provvederà alla nomina di tre liquidatori designati, rispettivamente, uno dalle Associazioni dei datori di lavoro, uno dalle OO.SS.LL. e uno scelto di comune accordo, se non indicato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

2.- Nel caso di mancata nomina dei liquidatori, trascorsi 2 (due) mesi dalla messa in liquidazione, vi provvederà il Presidente del Tribunale di Roma.

3.- Il Consiglio d'Amministrazione determinerà, all'atto della messa in liquidazione dell'Ente, i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificherà l'operato.

4.- Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto alle forme di assistenza, beneficenza e istruzione indicate dal Consiglio. In caso di disaccordo la devoluzione sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Roma, tenendo comunque presenti i suddetti scopi e sentito il parere dei soci di cui all'art. 1.

Articolo 18
Modifiche statutarie

Il presente Statuto, nonché il Regolamento, potranno essere modificati dall'Assemblea, con delibere che richiedono, per la validità, il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi membri.

Articolo 19
Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme di legge in vigore nonché, in quanto applicabili, le norme previste dal regolamento del Fondo.

Roma, 10 settembre 2008